



## CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "SALA DA GIOCO IN VIA BARDONECCHIA ANGOLO CORSO RACCONIGI" PRESENTATA DAL CONSIGLIERE TRONZANO IN DATA 25 SETTEMBRE 2014.

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

### PREMESSO CHE

- in via Bardonecchia angolo corso Racconigi è stata aperta ad agosto una sala slot;
- molti residenti si sono dimostrati contrari alla sua apertura ed hanno attivato una raccolta firme;
- il Regolamento di Polizia Amministrativa n. 330 della Città di Torino, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 29 luglio 2013 e divenuto esecutivo in data 12 agosto 2013, stabilisce dei limiti all'apertura delle "Sale giochi";
- in particolare all'articolo 19 punto 4 comma 1, l'Autorità amministrativa deve verificare "che entro un raggio di 200 metri non siano presenti luoghi sensibili quali ospedali, case di cura, istituti di riposo, scuole, luoghi di culto, centri di aggregazione gestiti anche direttamente dalle circoscrizioni, nonché la disponibilità di posteggi in relazione alla capienza potenziale della sala giochi e le problematiche di viabilità che potrebbero scaturire dall'insediamento ...";
- il punto 3 del predetto articolo prescrive che "Il Sindaco con ordinanza determina l'orario di apertura delle sale gioco avendo cura di contemperare il diritto di iniziativa economica con le esigenze complessive degli utenti facendo riferimento alla corretta fruizione delle lezioni della scuola dell'obbligo";
- il predetto punto 3 non deroga comunque il limite delle distanze minime (200 metri), previsto dal successivo punto 4;

### CONSIDERATO CHE

nel luogo dove è stata aperta la sala slot nel raggio di 200 metri sono presenti una scuola, una chiesa parrocchiale ed un Centro per portatori di handicap, nonché un importante mercato cittadino che nella giornata di sabato ha un orario di apertura che si protrae oltre le ore 19:00, con inevitabili ripercussioni in tema di parcheggi e di traffico;

## INTERPELLA

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:

- 1) se l'apertura della sala giochi sia stata autorizzata nel rispetto dei dettati del Regolamento di Polizia Amministrativa n. 330 della Città di Torino;
- 2) se sia stato valutato l'impatto della sala giochi sulla viabilità della zona e sulla qualità della vita dei cittadini residenti;
- 3) se ritiene che, nel caso in questione, la Polizia amministrativa avrebbe dovuto negare il rilascio dell'autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma del punto 4 dell'articolo 19 del Regolamento di Polizia Amministrativa n. 330 della Città di Torino il quale recita "Gli uffici di polizia amministrativa negano il rilascio dell'autorizzazione quando con l'apertura della sala giochi potrebbe essere pregiudicata la quiete pubblica o nei casi in cui l'insediamento possa aggravare sensibilmente la viabilità stradale o causare pericolo per l'incolumità pubblica o un sensibile deterioramento della qualità della vita della zona circostante o qualora non sia possibile reperire il fabbisogno di parcheggi nella quantità prevista o vi sia presenza di alcune degli insediamenti di cui al paragrafo precedente" (ospedali, case di cura, istituti di riposo, scuole, luoghi di culto, centri di aggregazione gestiti anche direttamente dalle Circoscrizioni);
- 4) quali iniziative intende intraprendere l'Amministrazione se quanto riferito dall'interpellanza corrispondesse al vero.

F.to Andrea Tronzano